

ORDINANZA N° 1537 del 26/08/2026

Responsabile del Procedimento: Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

OGGETTO: Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi aperti di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica e per la valorizzazione del sito Unesco Palermo Arabo- Normanna” – Terzo Contratto Applicativo - lavori per pronto intervento, basolato dissestato e sprofondato del tratto stradale di via Università altezza civ. 20, compreso tra la salita Raffadali e via Maqueda.

Il Responsabile del procedimento

Vista la nota Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico Settore Rigenerazione Urbana e del Centro Storico - Servizio del Centro Storico per la progettazione, lavori e Riqualificazione di Beni di Interesse Storico-Monumentale n. prot. AREG/981417 del 25/08/2026, con la quale viene richiesta apposita Ordinanza per la chiusura della via di cui in oggetto;

Vista l’Ordinanza n. 01 del 12/06/2026 del Presidente della Regione Siciliana “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare.

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;

Visto l’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Considerato che la "**Ditta**, dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che a norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;

Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo e che necessita la chiusura al transito ed alla sosta veicolare dell’intero tratto interessato ai lavori.

Propone

VIA UNIVERSITA’ altezza civ. 20

Tratto compreso tra la Salita Raffadali e via Maqueda, come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in ambo i lati, con chiusura al transito veicolare della sede stradale;

Il Responsabile del procedimento
Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

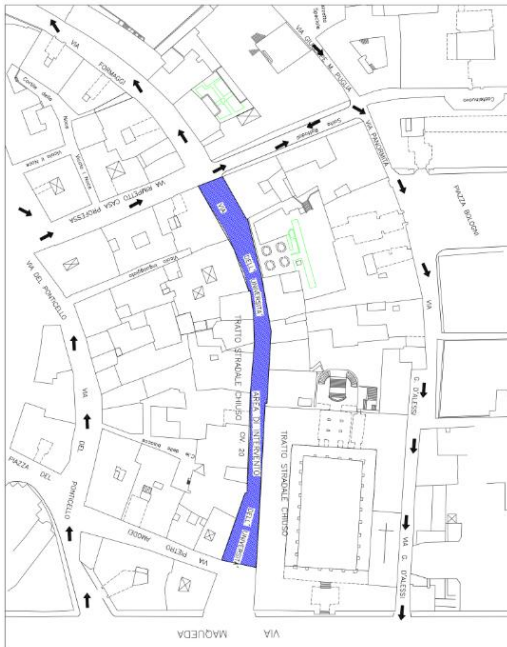
IL CAPO AREA

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

VIA UNIVERSITA' altezza civ. 20

Tratto compreso tra la Salita Raffadali e via Maqueda, come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in ambo i lati, con chiusura al transito veicolare della sede stradale;



L'area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita di opportune segnalazioni regolamentari anche luminoso inerenti alla zona interessata dai lavori lungo la quale siano evidenziati tutti gli ostacoli.

Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento edilizio, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

Periodo stimato per l'intervento e di circa 4 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di inizio dei lavori e comunque fino a cessate esigenze che sarà comunicato alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana.

La Ditta ha l'obbligo di ottemperare, con riferimento all'Ordinanza n. 01 del 12/06/2026 del Presidente della Regione Siciliana, alle seguenti prescrizioni:
con efficacia immediata e fino al 31/08/2026 salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:

- 1. è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti "rider"), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";**
- 2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;**
- 3. i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;**
- 4. l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.**

La presente è valida dalla data di inizio e fine dei lavori che la Ditta comunicherà al committente, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria;

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità di dette aree di cantiere la DITTA, provvederà, a proprie spese e cura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera "F", del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, 48 ore prima dell'inizio dei lavori nei tratti interessati ai lavori, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l'accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumeto arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

La DITTA, durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n. 130 del 16.06.2017;

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.

Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive 3modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il

quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture – Servizio Manutenzione Strade quale richiedente dalla presente Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico di verificare l'avvenuto ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell'intervento

La presente Ordinanza è valida fino al completamento dei lavori che saranno comunicati dalla Ditta al Committente ed al Servizio Mobilità Urbana.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della DITTA necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.,

giuseppe.prestigiacom@comune.palermo.it,

comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, cittastorica@cert.comune.palermo.it

centrostorico.oopp@comune.palermo.it, ufficiostampa@comune.palermo.it,

webmaster@comune.palermo.it, amm@pec.zambellionline.it, consorziostabilepc@impresapec.it

IL CAPO AREA

Gen. A. Colucciello